



INDICE

Incendio	3
Danni di interruzione di esercizio (indiretti) da incendio e garanzie accessorie.....	4
Furto e Rapina	6
Globale gioiellieri.....	7
BBB.....	8
Guasti Macchine e Danni di Interruzione di esercizio da Guasti Macchine	9
Elettronica e Informatica	10
Beni in leasing e oggetto di mutui o finanziamento.....	11
Le polizze C.A.R e E.A.R.....	12
Decennale postuma danni diretti all'opera e danni a terzi	13
Garanzia di fornitura	14
Trasporti (merci trasportate)	15
Mostre e Fiere.....	16
Corpi natanti da diporto.....	17
Responsabilità civile per danni a terzi e a prestatori d'opera RCTO	20
Responsabilità civile prodotti	21
Responsabilità civile per danni da inquinamento.....	22
Responsabilità civile degli amministratori, sindaci e dirigenti (Directors and Official Liability D&O)	23
Responsabilità civile professionale.....	25
Cauzioni/Crediti.....	26



Vita a capitalizzazione	27
Trattamento di fine mandato	28
Vita caso morte e Long Term Care (LTC).....	29
Key man - Tutela degli uomini chiave	30
Assicurazioni Infortuni e Invalidità Permanente da Malattia	31
Malattie Rimborso spese e/o diaria e Invalidità Permanente da malattie	32



Incendio

L'assicurazione "Incendio", pur conservando questa denominazione, nella realtà garantisce, oltre all'incendio, una molteplicità di rischi quali ad esempio quelli relativi ai danni causati da fulmine scoppio esplosione caduta di aerei ed altre simili.

È possibile estendere la garanzia con la cosiddetta "extended coverage" anche ad eventi di scarsa frequenza ma di elevato impatto socio-economico come eventi socio-politici, eventi atmosferici, sovraccarico neve.

Garanzie particolari sono previste anche per "eventi catastrofici" come movimenti sismici, alluvioni, inondazioni, allagamenti.

La forma universalmente adottata nelle polizze incendio, fino agli inizi del 2000, era la quella a "rischi nominati" per la quale l'Assicuratore teneva indenne l'Assicurato unicamente per i danni dovuti ad eventi espressamente indicati in polizza salvo le esclusioni per gli stessi di alcune cause efficienti.

Attualmente, soprattutto per il settore delle aziende, si ricorre anche alla forma "All Risks" per la quale l'Assicuratore indennizza tutte le perdite e/o danni per eventi che non siano esclusi esplicitamente, salvo quelle deroghe al Codice Civile che richiedono una formulazione scritta.



Danni di interruzione di esercizio (indiretti) da incendio e garanzie accessorie

L'Assicuratore indennizza l'Azienda assicurata dalle conseguenze subite per interruzione parziale o totale dell'attività aziendale a seguito di evento compreso nella polizza danni diretti da incendio.

La forma di DIE più diffusa sul mercato italiano è certamente quella "a percentuale" e/o "maggiori costi" prestata come condizione aggiuntiva nella polizza Danni diretti.

Con queste due forme l'indennizzo è corrisposto:

- in percentuale fissa del danno diretto (massimo 20%) senza alcun riferimento al danno effettivamente subito;
- in ragione dei danni subiti documentati fino ad un massimo dell'ordine del 20% del danno diretto.

Per commisurare l'indennizzo all'intero danno subito il mercato propone oggi diverse tipologie di coperture:

- **a margine di contribuzione:** la Compagnia indennizza la perdita di margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei ricavi di vendita e le spese supplementari necessarie ad evitare la riduzione dei ricavi; il danno è indennizzato fino alla ripresa dell'attività al 100%;

- **perdita di profitto (detta anche Loss of Profit):** il risarcimento viene calcolato in base alla perdita di profitto lordo (utile d'esercizio + costi fissi insopprimibili) ed i maggiori costi sopportati dall'azienda in caso di sinistro; tale formulazione di derivazione dal mercato inglese pur dando una garanzia più ampia nel senso che il danno viene valutato fino al recupero della quota di mercato quo ante sinistro. In realtà i margini di opinabilità sia per i valori assicurati che per il calcolo della perdita subita sia per il mutare delle situazioni di mercato possono portare ad un forte contenzioso con l'Assicurato;
- **diaria:** il risarcimento pattuito viene erogato in relazione ai giorni di fermo dell'attività calcolati in proporzione al profitto annuo assicurato (con applicazione della regola proporzionale in caso di sottoassicurazione);
- **unità di produzione:** è una derivazione della forma "perdita di profitto" che interessa soprattutto aziende "monoprodotto" per le quali è facile determinare l'utile lordo per ogni pezzo

Mentre su altri mercati questa polizza, che tutela la capacità' dell'Azienda di produrre reddito, è molto diffusa, in Italia trova un forte freno sia per la scarsa sensibilità dell'utenza che per la concomitanza di "bilanci" generalmente "in rosso", che determinano l'inassicurabilità del rischio.



Furto e Rapina

Sia pure di dimensioni diverse da un danno di incendio ecc. l'alta frequenza di danni da furto del contenuto dei luoghi ove Azienda/Privato opera/vive rendono dà la misura dell'importanza di questa copertura da proporzionare all'entità delle cose "asportabili".

Oggi nella polizza è solitamente prevista oltre al furto anche la rapina e/estorsione (quando il reato è consumato all'interno dei locali assicurati anche se iniziato all'esterno), i danni arrecati dai ladri per tentare e/o perpetrare il furto e di eventuali atti vandalici dagli stessi compiuti (salvo l'incendio causato dai ladri la cui assicurazione rientra tra le prestazioni dei danni socio-politici della polizza incendio).



Globale gioiellieri

Il rischio del furto e della rapina è certamente precipuo per tutte le attività di produzione e/o commercializzazione di preziosi.

Per questo motivo sul mercato italiano è disponibile una polizza che garantisce i rischi cui sono esposte tali aziende. La somma è assicurata complessivamente nella forma a primo rischio assoluto, con una serie di sottolimiti (o di sezioni) che tengono conto delle caratteristiche del rischio (mezzi di custodia, prevenzioni antifurto ed antirapina) e di alcune prestazioni specifiche come portavalori, merce in esposizione, furto con destrezza ecc.



BBB

Polizza di assicurazione, specialmente adatta a servire le esigenze degli istituti finanziari. Il nome deriva dalle iniziali inglesi Bankers Blanket Bond (Garanzia per la copertura di banchieri) e fu proposta dai Lloyd's all'inizio del secolo. La sua peculiarità è di coprire con un massimale unificato tutti i principali rischi delle banche, come la rapina, il furto, la contraffazione, l'infedeltà dei dipendenti. In Italia essa è suddivisa in 8 sezioni, corrispondenti ad altrettanti rischi.

L'assicurazione protegge le istituzioni finanziarie dalle perdite derivanti da illeciti quali:

- Infedeltà dei dipendenti
- Perdite dei valori negli stabilimenti (perdita o danneggiamento alle proprietà derivanti da furto)
- Trasporto valori (perdita di denaro in loco o in transito)
- Contraffazione o alterazione di assegni e titoli
- Contraffazione valuta
- Danneggiamento uffici e loro contenuto

Anche alcune istituzioni non finanziarie, sia locali che multinazionali, possono subire gravi danni derivanti da attività criminali. L'assicurazione Infedeltà è stata studiata per salvaguardare le aziende da tali danni patrimoniali.



Guasti Macchine e Danni di Interruzione di esercizio da Guasti Macchine

L'assicurazione Guasti Macchine garantisce i costi di riparazione e/o di rimpiazzo dei macchinari e degli impianti industriali in conseguenza di danni di natura esogena (cause impreviste e imprevedibili esterne come guasto accidentale, rottura meccanica, fulmini, sovratensioni e sovracorrenti ecc.).

In alternativa, è possibile limitare la copertura al solo "Fenomeno elettrico".

In questo modo l'Azienda può stabilizzare nel tempo il costo medio di produzione, eliminando dalla gestione aziendale l'onere di quegli eventi negativi di natura straordinaria ed eccezionale.

La polizza "Danni Indiretti da Guasti macchine", in analogia alla polizza Danni indiretti da Incendio, indennizza l'Assicurato dalle conseguenze subite da interruzione parziale o totale dell'attività aziendale a seguito di sinistro indennizzabile dalla polizza danni diretti da Guasti Macchine.

I vantaggi più evidenti di queste coperture sono:

- a) la disponibilità dell'indennizzo assicurativo dei i costi sostenuti per riparazione delle macchine danneggiate o comunque del loro valore allo stato d'uso nel caso di danno non suscettibile di riparazione;
- b) l'eliminazione dell'impiego imprevisto di capitali e riserve per fronteggiare le perdite economiche conseguenti al sinistro.



Elettronica e Informatica

La polizza elettronica indennizza, in forma All Risks, i danni alle apparecchiature elettroniche dell'Azienda.

In aggiunta può anche essere prevista la copertura dei maggiori costi derivanti dal danneggiamento di attrezzature informatiche (come il ricorso ad altri centri, spese straordinari, trasferte ecc.), dei danni per il danneggiamento dei supporti dati (dischi, supporti di back up ecc) e delle spese per il ripristino dei dati perduti.

La polizza Informatica è concepita per dare una garanzia globale ad alcune aziende che fanno della elaborazione dati la loro attività principale o di centri di elaborazione dati di Banche, Università, Software house ecc.

Questa polizza si articola in 4 sezioni.

La prima Sezione assicura l'hardware dell'azienda estendendo la garanzia anche agli immobili ed al contenuto dei relativi uffici (è possibile altresì coprire anche il Ricorso Terzi). È possibile estendere la garanzia anche alla ricostituzione dei dati sia dei propri che degli archivi di terzi presso i quali l'Azienda dovesse lavorare.

La seconda Sezione garantisce i danni di interruzione dell'Azienda nella forma a "margine di contribuzione".

La terza Sezione garantisce sia la Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera nell'espletamento delle attività assicurate ma anche la Responsabilità contrattuale nei confronti dei committenti che subiscano un danno per errori e/o inadempienze involontarie dell'azienda.

La quarta Sezione garantisce, sia pure raramente, il computer crime, ovvero i danni patrimoniali che possano essere causati da comportamenti dolosi di dipendenti dell'azienda.



Beni in leasing e oggetto di mutui o finanziamento

Sono polizze che assicurano beni strumentali che siano oggetto di locazione finanziaria e/o di mutuo privilegiato fino al termine dell'operazione.

Sono polizze strutturate per garantire sia la proprietà che la conduzione del bene (in particolare la banca beneficiaria nel caso di finanziamenti) con tutte le prestazioni richieste da condizioni minimali fino alla forma All Risks comprensiva di Guasti, eventi sociopolitici e Responsabilità civile della proprietà.

Anche per gli immobili in leasing è possibile, per tutta la durata della locazione finanziaria, assicurare i rischi che la Società di leasing richieda al conduttore ivi compresi anche gli eventi catastrofali.



Le polizze C.A.R e E.A.R.

La Polizza C.A.R. copre tutti i rischi derivanti dalla costruzione di un'opera (fabbricati, strade, ponti viadotti, gallerie ecc.) durante il periodo della costruzione.

Son pertanto assicurati i danni all'opera in costruzione sia per errori di costruzione che per eventi catastrofali e/o straordinari (eventi atmosferici, eventi sociopolitici) con la possibilità di estendere la garanzia agli errori di progettazione ed al periodo di manutenzione (quello che intercorre tra la consegna dell'opera ed il suo collaudo definitivo)

La polizza prevede anche la possibilità di assicurare i danni alle opere preesistenti (quelle sulle quali e nelle quali si eseguono i lavori o nell'ambito delle quali si assume la responsabilità per danni a terzi che possano gravare su tutti i soggetti interessati alla costruzione (committente, appaltatore, subappaltatori, progettista e direttore dei lavori) durante il periodo di esecuzione dei lavori e fino al collaudo definitivo.

Va tenuto presente che con la L. 494/94 (C.D. Direttiva Cantieri) in capo all'azienda, che appalti a terzi lavori di costruzione di immobili che prevedano una "sopraelevazione rispetto al suolo di 1,5 m", hanno riferimento tutte le responsabilità per danni a terzi derivanti dai lavori in questione.

La polizza E.A.R. in analogia alla C.A.R. – con la stessa strutturazione – assicura tutti i rischi derivanti dal montaggio di un impianto, di un macchinario e della relativa Responsabilità Civile.

Entrambe le polizze non prevedono la copertura della RCO.

La c.d. Legge Merloni ha stabilito tra l'altro l'obbligo di assicurare la costruzione e/o montaggio di tutte le opere pubbliche con una polizza CAR/EAR il cui schema di capitolato è fissato univocamente dal regolamento di attuazione. In particolare il legislatore ha limitato l'obbligo dell'assicurazione ai soli errori di costruzione e di montaggio lasciando fuori dalla copertura assicurativa tutti i danni di origine dolosa, i danni di natura catastrofale e gli errori di progettazione.



Decennale postuma danni diretti all'opera e danni a terzi

Esistono due forme di assicurazione dei danni che una costruzione civile può subire durante il periodo di dieci anni successivo alla consegna, previsto come termine di decadenza dall'art. 1669 del Codice Civile.

La forma risarcitoria che si richiama espressamente all'art. 1669 del C.C. assicura i danni strutturali subiti dalla costruzione per vizio del suolo o difetto di costruzione con l'esclusione comunque di tutti i danni alle parti accessorie che non coinvolgano direttamente la statica. La garanzia opera solo se l'Assicurato dimostra oltre all'evento ed il danno anche il nesso di causalità e di conseguenza la responsabilità del costruttore.

Con la Legge Merloni si è imposta sul mercato la forma indennitaria (obbligatoria per le opere con un valore di ricostruzione a nuovo di 10.000.000,00 di euro).

Con questa forma si prescinde dall'accertamento della responsabilità e l'indennizzo è corrisposto nel caso in cui ci sia rovina parziale o totale dell'opera, crollo o pericolo di crollo relativamente a parte della costruzione che siano per loro natura destinate a lunga durata (parti statiche).

Tale forma è obbligatoria anche per gli immobili di nuova costruzione che siano destinati alla vendita (ex L. 210/2004) di qualunque valore di ricostruzione a nuovo.



Garanzia di fornitura

Questa forma di assicurazione garantisce i costi che il fornitore di una macchina od impianto è tenuto a sostenere nel caso in cui il macchinario o l'impianto fornito subiscano dei danni – nel periodo di validità della garanzia (massimo due anni dalla consegna) per i danni causati da errori di progettazione, di costruzione e/o di montaggio e per vizio dei materiali.



Trasporti (merci trasportate)

La polizza All Risks merci trasportate permette di assicurare tutte le merci movimentate da un'azienda sia vendute che acquistate, sia per i trasferimenti da e per lavorazioni presso terzi sia con mezzi di terzi che propri con la possibilità di assicurare le merci trasportate per "conto" di terzi quando l'interesse tutelato non è più del Contraente.

La polizza garantisce i danni che le merci assicurate subiscano durante le fasi del trasporto dalla consegna alla riconsegna in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, Paesi della UE con l'impiego di qualsiasi mezzo di trasporto.

Per i trasporti via mare e via aerea si può ricorrere anche ad altre forme di assicurazione come ad esempio polizze a viaggio e/o in abbonamento con rilascio di apposito certificato prima dell'inizio del viaggio.

La copertura oltre a riguardare anche alcune tipologie particolari (per tipo di prodotto o per mercato), è prestata, a richiesta, per i trasporti a bordo di mezzi singolarmente identificati o solo per alcune spedizioni specifiche.



Mostre e Fiere

È la polizza denominata “da chiodo a chiodo” che, nell’ambito del ramo trasporti, consente di assicurare dal momento della presa in consegna di opere d’arte e/o altri cose da esporre fino alla riconsegna al luogo di partenza comprendendo anche tutto il periodo dell’esposizione.

La polizza in forma All Rsk non solo copre tutti i rischi del trasporto ma anche quelli nel luogo dell’esposizione.

Corpi natanti da diporto

Per unità da diporto si intendono sia le navi che le imbarcazioni e i natanti utilizzati per diporto.

L'art. 3 del Codice della Nautica da Diporto definisce le costruzioni destinate alla navigazione da diporto denominate:

- a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri,
- c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
- d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).

Da ciò consegue l'ampliamento della categoria dei natanti da diporto che ora comprende anche le unità a motore di lunghezza compresa fra 7,51 e 10 metri.

In alternativa ai stranieri del settore (Institute Yacht Clauses- 1/1/85) , sul mercato italiano è disponibile una polizza italiana delle imbarcazioni da diporto, la quale contiene un pacchetto di garanzie, frutto dell'esperienza maturata nel settore del diportismo nautico.

Attraverso tre forme e l'eventuale inserimento di molte condizioni aggiuntive, ogni diportista può scegliere la copertura ideale per le sue esigenze assicurative. La polizza corpi della unità da diporto, inoltre, prevede, con adeguati soprappremi, le seguenti estensioni: regate veliche, locazione o noleggio, scuola vela, rinuncia azione di rivalsa per danni da incendio nei confronti del cantiere depositarlo, trasferimenti terrestri, rischi guerra e socio politici.



Garanzia Minima

È la garanzia per chi desidera cautelarsi solo dagli eventi più pesanti, come la perdita totale dell'imbarcazione e l'abbandono: inoltre consente di ottenere il rimborso delle spese di salvataggio e rimozione del relitto. Non contempla i rischi di furto, rapina e pirateria. Questa formula copre dodici mesi su dodici. Le tre garanzie comprendono le spese di salvataggio e di rimozione del relitto per un massimale pari alla somma assicurata dell'imbarcazione.

Garanzia Ridotta

È la garanzia che aggiunge - a quanto previsto dalla garanzia minima - la copertura per i danni parziali derivanti da incendio, esplosione, scoppio, fulmine ed anche da furto, rapina o pirateria. . La durata è normalmente per dodici mesi senza necessità di indicare quelli di navigazione e quelli di giacenza.

Garanzia Massima

È la garanzia più completa, per chi desidera tutelarsi da tutti gli eventi previsti dalle precedenti insieme, ed in più vuole coprire anche gli altri danni parziali. È prevista nella forma All Risks e quindi prevede la garanzia contro perdita totale, abbandono, spese e compenso di salvataggio, spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti, danni parziali, conseguenti a qualsiasi avvenimento. Con questo capitolato è previsto che l'assicurato indichi i periodi in cui tiene la barca in navigazione e quelli in cui la tiene in giacenza (normalmente le opzioni disponibili sono: 12 mesi di navigazione e/o giacenza; 6 mesi di navigazione e 6 mesi di giacenza; 4 mesi di navigazione e 8 mesi di giacenza): qualora però l'unità da diporto si trovi in navigazione durante il periodo indicato per la giacenza, la copertura sarà limitata alle prestazioni di cui alla garanzia ridotta.



Nei prodotti per imbarcazioni da diporto in vendita da parte delle imprese assicuratrici italiane, unitamente alle garanzie danni, per completezza di copertura, viene abbinata anche la garanzia r.c.a. la quale, a norma dell'art. 123 del Codice delle Assicurazioni, risulta obbligatoria ormai per tutte le unità da diporto, con la sola esclusione di quelle a remi o a vela non dotate di motore ausiliario.

L'obbligo assicurativo riguarda anche i motori amovibili, essendo possibile installarli su unità da diporto, le quali risulteranno quindi assicurate per la responsabilità civile obbligatoria per danni da circolazione.



Responsabilità civile per danni a terzi e a prestatori d'opera RCTO

Questa copertura ha per oggetto:

- il tenere indenne l' Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni a terzi relativi allo svolgimento dell'attività lavorativa della sua azienda;
- il tenere indenne l' Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso i suoi dipendenti per gli infortuni da loro sofferti in occasione di lavoro. Tale copertura è comprende la rivalsa espletata dall'Inail per risarcimenti effettuati a fronte di infortuni (danno patrimoniale e danno biologico) e la rivalsa dell'INPS nonché le richieste di risarcimento presentate dal dipendente per il cosiddetto danno civilistico (comprendente il differenziale per il danno economico e per il danno biologico – rispetto a quanto valutato dall'INAIL nonché il danno morale/esistenziale).



Responsabilità civile prodotti

Questa polizza garantisce la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi nella sua qualità di esercente di azienda produttrice di determinati beni.

Di tali danni risponde il produttore a termini dell'art. 2043 del Codice Civile.

Ad integrazione ed in alternativa all'art. 2043 (che fa carico al danneggiato di dimostrare il nesso di causalità ovvero la colpa o il dolo del produttore per quanto accaduto oggi la responsabilità del fabbricante per "prodotti difettosi" – in linea con le disposizioni comunitarie - ha trovato la sua disciplina nel DPR 224 del 24 maggio 1988. L'Art. 1 di tale decreto stabilisce che " il Produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto".

Per Prodotto è inteso ogni bene mobile anche se incorporato in un altro bene mobile od immobile.

Per Produttore è invece inteso sia il fabbricante del prodotto finito/di una sua componente o della materia prima, sia chi abbia sottoposto a trasformazione prodotti agricoli del suolo, dell'allevamento e della pesca, sia chi apponga il proprio nome o marchio sul prodotto o sulla confezione sia chi importi e commercializzi nella Comunità Economica Europea prodotti altrove fabbricati.

Tale garanzia è normalmente estesa ai danni a terzi derivanti da fermo attività dovuta al difetto nel prodotto ed alle spese a cui l'assicurato vada incontro per il ritiro dal mercato dei prodotti difettosi o che possano essere potenzialmente dannosi.



Responsabilità civile per danni da inquinamento

Dopo il disastro di Seveso del 1976, a partire dal 1979 si è costituito un pool di Compagnia per l'assunzione e la ripartizione dei danni dovuti ad inquinamento.

La polizza garantisce sia i danni causati da eventi imprevedibili ed imprevedibili (così detti accidentali) che i danni conseguenti ad una graduale alterazione ambientale in conseguenza di apporti modesti ma continui.

La prevenzione in questo campo e la tempestività dell'intervento sono fattori fondamentali per la valutazione del rischio per cui l'assicuratore ben volentieri si fa carico delle spese di salvataggio sostenute dall'assicurato per evitare e ridurre l'entità del danno.



Responsabilità civile degli amministratori, sindaci e dirigenti (Directors and Official Liability D&O)

La polizza prevede la copertura della Responsabilità Civile ai sensi di legge dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Direttori Generali di Società per atti colposi commessi nell'esercizio delle loro funzioni in seno alla Società.

Il consiglio di amministrazione riveste spesso un ruolo fondamentale nella gestione dell'azienda esponendosi ad una serie di rischi connessi ai diversi aspetti del proprio ruolo quali:

- aumento della visibilità del ruolo e delle conseguenti responsabilità
- maggior grado di diligenza richiesta
- competenze più specifiche
- maggior comunicazione con azionisti e pubblico
- sviluppo di procedure di controllo e ruolo degli amministratori indipendenti.

Sia gli amministratori che la società hanno una serie di vantaggi dalla stipulazione di questo tipo di copertura.

La copertura fa specifico riferimento a quanto disposto dagli artt. del Codice Civile e a tutte le prescrizioni previste dalla riforma del diritto societario che ha trovato applicazione dal 1/01/2004.

Alcuni esempi di danni garantiti:

Azione promossa da:

- Società/Azionisti:
 - A. Cattiva amministrazione
 - B. Bancarotta
 - C. Violazione di norme di legge e regolamenti
 - D. Investimenti palesemente incauti o non giustificati
 - E. Violazione dello statuto.



- Impiegati:
 - A. Discriminazioni
 - B. Licenziamenti non giustificati
 - C. Violazione di accordi sindacali
- Concorrenti:
 - A. Concorrenza sleale
 - B. Violazione norme anti-trust
- Associazioni di consumatori:
 - A. Violazione di norme sulla sicurezza del prodotto
 - B. Violazione delle norme sulla pubblicità
- Terzi in genere:

Tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali con la Società nonché soggetti istituzionali come lo Stato e la Pubblica Amministrazione, che hanno subito un danno a causa dell'azione colposa degli assicurati.



Responsabilità civile professionale

Lo svolgimento di attività professionali espone il soggetto assicurato ad una duplice responsabilità:

- 1) Extracontrattuale, a termini dell'art. 2043 del Codice Civile per i danni arrecati a terzi nell'esercizio della propria attività
- 2) Contrattuale, per l'inadempimento della obbligazione assunta nei termini previsti dall'art. 2236 del Codice Civile per i danni arrecati al Committente, spesso di natura solo patrimoniale.

Le polizze esistenti sul mercato sono specifiche per ogni singola attività professionale e permettono di garantire, in forma più o meno ampia, entrambe le responsabilità.



Cauzioni/Crediti

Assicurazioni Crediti commerciali.

Stante la sempre maggiore internazionalizzazione del mercato sta sempre più prendendo piede, anche in Italia, l'Assicurazione Crediti Commerciali.

Attraverso tale polizza l'Azienda si tutela contro l'insolvenza dei propri clienti e conseguentemente contro la perdita definitiva dei crediti vantati.

Ulteriore vantaggio prestato da tale copertura è costituito dal fatto che la Compagnia Assicuratrice, alla luce della sua specifica esperienza nel ramo ed al flusso di informazioni continuamente aggiornato proveniente da tutti gli Assicurati oltre che dai normali canali informativi, è in grado di dare assistenza all'Azienda nell'individuazione di Clienti non affidabili e/o con già precedenti casi di insolvenza.

Garanzie cauzionali e fidejussorie.

Il mercato Assicurativo offre in analogia alla mondo bancario, garanzie Fidejussorie e/o Cauzionali. Tra i vantaggi della scelta del canale assicurativo è sicuramente da annoverare come, usufruendo di un "fido assicurativo" concesso dalla Compagnia, non si vada ad intaccare il fido bancario che può quindi essere utilizzato per scopi alternativi.

Esempi di polizze Fidejussorie/Cauzioni possono essere:

- Fidejussioni per pagamenti dilazionati a fronte di contratti di vendita.
- Affitto di azienda, fidejussioni per canoni contratti di locazione.
- Rateazione pagamento imposte.
- Garanzie cauzionali previste da alcune Leggi Regionali per la concessione di contributi.
- Garanzie fidejussorie per rimborsi IVA, Irap, Ires, ecc.
- Fidejussioni a fronte di finanziamenti agevolati.



Vita a capitalizzazione

Le polizze di capitalizzazione permettono di ottenere, attraverso un piano di versamenti scelto dal cliente, un capitale rivalutato alla scadenza dando nel contempo la possibilità di riscattare totalmente la prestazione. In caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto, è previsto il pagamento ai Beneficiari di una somma commisurata ai premi versati.

E' possibile con un minimo contributo raddoppiare o triplicare la prestazione, se le cause che hanno portato alla prematura scomparsa dell'Assicurato sono riconducibili rispettivamente ad infortunio o incidente stradale.

I premi versati confluiscono, generalmente, in un fondo speciale, denominato Gestione Separata, a bassissimo rischio e rendimento stabile, creato appositamente dalla Compagnia per far fronte agli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli investitori.

Alla scadenza del contratto è prevista la liquidazione del capitale o la corresponsione di una rendita vitalizia rivalutata. E' un prodotto indicato per chi si pone in prevalenza un obiettivo di risparmio, con forte sensibilità al tema previdenziale e con un medio-lungo orizzonte temporale di investimento.

In alternativa è possibile destinare i propri risparmi in prodotti finanziari-assicurativi (polizze tipo unit linked) che abbinano i vantaggi di un prodotto ad alto contenuto finanziario con quelli di una assicurazione sulla vita.

La gestione di questi fondi è delegata a professionisti specializzati che investono mirando ad ottenere le migliori opportunità in funzione degli obiettivi del fondo in termini di rischio/rendimento.

Questa assicurazione è rivolta a coloro che intendono investire in mercati azionari e obbligazionari in base alle proprie attitudini al rischio, senza rinunciare, nel contempo, ai tradizionali vantaggi delle polizze assicurative.



Trattamento di fine mandato

Strumento utilizzato dalle Società di persone e di capitali al fine di corrispondere, sulla falsariga di quanto avviene nel TFR per i dipendenti, una indennità di “fine mandato” ai propri Amministratori o Sindaci. Tale indennità deriva da una somma di accantonamenti operati dalla Società e impiegati in un apposito strumento assicurativo, che, in base alla normativa vigente, consentirà di ottenere notevoli vantaggi fiscali e previdenziali, sia per l’ Azienda che per il suo Amministratore.

Uno degli aspetti più importanti per la Società, secondo il DPR n°917 del 1986, è la deduzione integrale dal reddito d’ impresa degli accantonamenti operati annualmente, dando vita, nel contempo, ad una struttura previdenziale altrimenti assente e non prevista.

L’ amministratore, al termine della collaborazione con l’ Azienda, beneficerà di un trattamento fiscale privilegiato in quanto il reddito derivante dall’ operazione sarà soggetto a tassazione separata.



Vita caso morte e Long Term Care (LTC)

Entrambi i prodotti consentono di fornire una tutela economica in caso di prematura scomparsa, invalidità, malattia o non autosufficienza dell'Assicurato.

Con la polizza vita caso morte, la cosiddetta “puro rischio”, si intende fornire, in caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la liquidazione di un capitale ad un Beneficiario designato. Il capitale può essere costante, adeguato all'indice Istat o decrescente. Al termine della durata concordata, il contratto finisce e la copertura decade.

L'assicurazione Long Term Care è rivolta, invece, a coloro che desiderano tutelarsi nell'eventualità di perdita di autosufficienza in qualsiasi momento questa si verifichi, durante tutto l'arco della vita umana (nel corso del pagamento dei termini e dopo tale termine).

La perdita di autosufficienza avviene quando l'Assicurato non è più in grado di svolgere, anche parzialmente, in modo permanente gli atti elementari della vita quotidiana quali farsi il bagno o la doccia, vestirsi, igiene del corpo, mobilità, continenza, bere e mangiare e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona.

La polizza prevede l'erogazione di una rendita annua vitalizia rivalutabile. La garanzia è per tutta la vita ed è indipendente dalla durata del piano di versamento dei premi.



Key man - Tutela degli uomini chiave

Codice Civile. Art.2284:

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi (2289), a meno che preferiscano sciogliere la Società (2272), ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

In una Società di Persone tutti i Soci sono, indistintamente, uomini chiave, nelle Società di Capitali sono invece quelle figure professionali che all'interno dell'azienda costituiscono un vantaggio competitivo per l'impresa sul mercato di riferimento.

Nelle Società di Persone, se viene a mancare uno dei Soci c'è il rischio di scioglimento della Società o subentro degli eredi.

Per le Società di Capitali il rischio è quello di aver bisogno di liquidità per trovare il sostituto più idoneo e di dover sopperire al mancato introito che il valore aggiunto dell'uomo chiave garantiva.

In questi casi l'unica soluzione è avere una RISERVA SPECIALE per la copertura dei Soci che garantisca loro liquidità.

Lo strumento più adatto allo scopo è la polizza "a vita intera": è una copertura sulla vita del Socio che continua anche dopo il termine dei versamenti, con possibilità di riscatto dei capitali versati nel caso di uscita del Socio dall' Azienda.

L'ammontare dei premi versati è interamente imputabile come costo deducibile.

La motivazione alla base dell'operazione è la copertura caso morte, che in base all' Art. 109 del TUIR è configurata come costo inerente, in quanto è una copertura essenziale per la sopravvivenza dell'Azienda.



Assicurazioni Infortuni e Invalidità Permanente da Malattia

La Polizza prevede il rimborso di un capitale (scelto a priori o parametrato alla retribuzione) in caso di infortunio che comporti un invalidità permanente od il decesso di un dipendente dell'Azienda. In aggiunta può essere prevista anche la copertura di Invalidità Permanente da malattia e/o il rimborso delle spese mediche conseguenti ad infortunio.



Malattie Rimborso spese e/o diaria e Invalidità Permanente da malattie

La polizza prevede in caso di ricovero e/o intervento per malattia od infortunio il rimborso di tutte le spese di cura o, in alternativa, la corresponsione di un'indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero.